

ROMA

Polizia Municipale

U.O. Studi e Applicazione Normativa
Sezione Studi e Legislazione

Il Vice Comandante

Circ. n. 123Prot. n. 121067Roma, li 2-11-2010

AL Dirigente	U.O. I	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. II	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. III	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. IV	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. V	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. VI	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. VII	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. VIII	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. IX	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. X	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. XI	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. XII	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. XIII	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. XV	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. XVI	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. XVII	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. XVIII	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. XIX	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. XX	GRUPPO
AL Dirigente	U.O. Gruppo Pronto Intervento Traffico	
AL Dirigente	U.O. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana	

E, p.c.

AL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO

AL VICE COMANDANTE
preposto alla U.O. Pianificazione Servizi Operativi

AL Dirigente U.O. SCUOLA DEL CORPO

AL Dirigente U.O. POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LE
PROCURE DELLA REPUBBLICA

AL Dirigente U.O. RISORSE UMANE - SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO

AL Dirigente U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI
GENERALI

AL Dirigente U.O. ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO DI
GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI

LORO SEDI

Oggetto: Svolgimento delle attività d'istituto fuori dal territorio comunale per il personale armato

Si fa seguito alle circolari n°144 del 05.12.2005 della U.O. Personale relativa al porto dell'arma in dotazione nel corso delle missioni e n°179 dell'11.12.2009 del Comandante del Corpo, concernente gli obblighi derivanti dall'assegnazione in via continuativa dell'arma di ordinanza.

Com'è noto il Consiglio Comunale di Roma, con deliberazione n°7 del 27/28 gennaio 2009, ha approvato il "Regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza", dando così attuazione a quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale", dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 "Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza" nonché dall'art. 3, comma 4, della legge Regione Lazio 13 gennaio 2005, n.1 recante "Norme in materia di polizia locale".

Recita l'art. 5, comma 5, legge 65/86: "Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso".

L'art. 5 del Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 2009, prevede che gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono i compiti d'istituto previsti dalla legge n. 65/86, dalla L.R. n.1/2005 e dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Roma, muniti in via continuativa dell'arma in dotazione. Aggiunge l'art. 6, comma 4, stesso Regolamento, che "l'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale di Roma".

Risulta dunque evidente che l'assegnazione dell'arma in via continuativa al personale dipendente, consenta il porto della medesima senza licenza e fuori dall'orario di servizio, purché nell'ambito del territorio comunale.

Invero, la "ratio" di siffatta disposizione è la conseguenza immediata e diretta della stessa funzione di pubblica sicurezza ascrivibile allo status giuridico del personale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Quest'ultima, per sua natura, risulta essere una funzione tendenzialmente continua, oltre che permanente, da esercitarsi senza soluzioni di continuità, atteso che le situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica possono sorgere, imprevedibilmente, in qualsiasi momento.

Tuttavia la normativa vigente ed il citato Regolamento disciplinano alcuni casi in cui il personale è autorizzato a prestare servizio, munito di arma, fuori dal territorio dell'Ente (il Comune di Roma) di appartenenza.

Peraltro, in tali casi, così come si ricava dal combinato disposto degli artt. 9 e 10 del Regolamento in parola, si afferma che i servizi esterni di collegamento e di rappresentanza, sono svolti di massima senza l'arma in dotazione, così come anche i servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso in caso di calamità naturali o disastri, ovvero per rinforzare altri Corpi di Polizia Municipale in circostanze eccezionali o in particolari occasioni stagionali.

Ciononostante, le norme sopra richiamate consentono al personale armato di portare l'arma da fuoco in dotazione, anche al di fuori del territorio comunale in relazione ai compiti di collegamento e/o rappresentanza o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio o viceversa.

A ciò si aggiunga che rientra nella discrezionalità dell'ente l'individuazione dei servizi di polizia municipale che debbano essere svolti con l'arma in dotazione (in tal senso T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 17.01.2006, n°673).

Ad ogni modo, si ritiene che il personale assegnatario in via continuativa dell'arma in dotazione è legittimato, in via eccezionale, al porto della medesima, fuori dal territorio comunale, nei seguenti casi:

- A) **flagranza dell'illecito (penale e/o amministrativo) accertato nel territorio comunale (art. 4, n.4 lett. b) legge 65/86);**
- B) **attività di polizia giudiziaria in relazione ad indagini delegate dall'A.G. (art. 55, comma 2, c.p.p.);**
- C) **svolgimento delle funzioni ausiliare di pubblica sicurezza in collaborazione con altre Forze di Polizia dello Stato (art. 7 DM n.145 del 1987);**
- D) **svolgimento delle funzioni ausiliare di pubblica sicurezza a richiesta motivata delle competenti autorità sulla base delle intese e/o protocolli stipulati tra il Sindaco di Roma e le Autorità di pubblica sicurezza al fine di dare attuazione ai piani di coordinamento per il controllo del territorio (art.17 legge 26.03.2001, n.128, "Interventi urgenti in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" e art. 7 del D.L. n°92 del 23.05.2008, convertito con modificazioni con la legge 24.07.2008, n.125 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica");**
- E) **servizi per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sulla base degli accordi siglati ai sensi dell'art. 4 legge 65/86 (art. 9 DM n.145 del 1987);**
- F) **missioni esterne al territorio comunale ai fini di collegamento o di rappresentanza nei casi indicati dall'art. 8 DM n. 145/1987 e dall'art. 9, comma 2, del Regolamento dell'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza (deliberazione G. C. n°68 del 24/09/2008);**

- G) personale dipendente in servizio di scorta al Sindaco (Cass. Pen. Sez. I, 09.10.1995, n°553);
- H) accompagnamento di minori stranieri privi di riferimenti genitoriali e/o parentali fuori Comune nei centri di accoglienza specializzati, ai sensi dell'art. 403 Codice Civile e dell'art. 19 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 (T.U. sull'immigrazione) ed in attuazione del "Protocollo d'intesa per minori stranieri non accompagnati" sottoscritto in data 10 agosto 2009 dal Comandante del Corpo e dal Dipartimento V del Comune di Roma;
- I) personale che ha fissato il proprio domicilio presso altro Comune (art. 8 DM n°145 del 1987).

Per il solo personale da ultimo menzionato che giornalmente o, comunque, frequentemente transita dal luogo ove è domiciliato (fuori Comune) al luogo ove presta servizio nel Comune di Roma e viceversa, s'invitano le SS.LL. a fornire l'elenco completo di detti dipendenti muniti dell'arma in dotazione, onde poter provvedere alle comunicazioni di rito da trasmettere al Prefetto di Roma.

Nel caso di cambiamento del domicilio, il personale di cui trattasi dovrà comunicare, con la massima tempestività, il nuovo domicilio al Comando U.O. ove presta servizio, il quale a sua volta comunicherà la variazione alla U.O. Risorse Umane e S.L.L., che provvederà ad inviare l'elenco al Prefetto di Roma.

Ciò premesso, nel caso in cui il personale del Corpo, assegnatario in via continuativa dell'arma da fuoco in dotazione, debba "necessariamente" sconfinare dal territorio comunale per adempiere ai propri doveri d'ufficio in relazione ai casi tassativamente sopra elencati, le SS.LL. provvederanno a darne immediata notizia dettagliata al Comando del Corpo, U.O. Risorse Umane e S.L.L. - Reparto Gestione Salario Accessorio e Missioni - tel. 67692716 - 2826 fax 2725 il quale provvederà, oltre agli adempimenti previsti dalla circolare 139/2002 per il trattamento giuridico ed economico di trasferta, anche ad effettuare le comunicazioni ai Prefetti, territorialmente competenti (di partenza e di destinazione) in ottemperanza alle disposizioni che il D.M. 145/87, art. 9 comma 3, pone a carico dell'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui la missione debba svolgersi con urgenza in periodo notturno o festivo, occorrerà comunque darne informazione via fax all'ufficio di cui sopra, che provvederà alle comunicazioni suddette nel primo giorno lavorativo utile.

Si considerano implicitamente abrogate le disposizioni contenute in precedenti circolari, incompatibili con quelle di cui alla presente.

Diego Forta

